

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164

Tra

Il comune (ovvero l'Unione di comuni, la Comunità montana) di XYZ, in persona del Sindaco (ovvero Presidente) *pro tempore* ...,

e

la società ABC, con sede in ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ...,

premessi che

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, saranno esercitati dal Comune di XYZ, con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera ..., il Comune di XYZ ha deciso di procedere all'affidamento, mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale;
- con la delibera di cui al precedente alinea, il Comune di XYZ ha altresì approvato il bando di gara e lo schema di contratto di servizio, redatto sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministro delle attività produttive con decreto ...;
- il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino nell'offerta economica e nel piano industriale;
- il bando di gara prevede che il piano industriale contenga meccanismi automatici di estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento, nonché le condizioni tecnico-economiche per l'allacciamento;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di XYZ, con delibera ..., ha aggiudicato la gara alla società ABC ed ha affidato alla medesima l'esercizio del

servizio di distribuzione di gas naturale nell'intero territorio comunale, come delimitato nella planimetria allegata (Allegato 1)¹;

- la società ABC, presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza, riportato nell'Allegato 2;
- la società ABC, in data..., ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società ABC, in data ..., ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;

si conviene e stipula quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - **bando di gara** è il bando di gara, approvato dal Comune di XYZ, con delibera ..., per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
 - **cartografia** è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000;
 - **codice di rete** è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
 - **contratto** è il presente contratto di servizio;
 - **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - **gestore** è la società ABC, affidataria del servizio di distribuzione di gas;

¹ *Nel caso in cui il servizio sia affidato, disgiuntamente, ad una pluralità di gestori, il punto deve essere sostituito con il seguente:*

- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di XYZ, con delibera ..., ha aggiudicato la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas nelle porzioni di territorio comunale delimitate nella planimetria allegata (Allegato 1) rispettivamente alle società ABC, PQR, ecc.;

- **gestori** sono le società ABC, PQR, ecc., rispettivamente affidatarie del servizio di distribuzione di gas nelle porzioni di territorio comunale delimitate nella planimetria allegata (Allegato 1)²;
- **intervento di sviluppo** è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- **manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **offerta** è l'offerta sulla base della quale alla società ABC è stato affidato il servizio di distribuzione di gas, comprendente l'offerta economica e il piano industriale;
- **parti** sono il titolare e il gestore;
- **piano industriale** è l'insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell'offerta;
- **servizio** è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- **stato di consistenza** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal titolare ed allegati al presente contratto di servizio (Allegato 2);
- **titolare** è il Comune di XYZ.

² Definizione da inserire nel caso in cui il servizio sia affidato, disgiuntamente, ad una pluralità di gestori.

Articolo 2

Oggetto del contratto

- 2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di XYZ³.
- 2.2 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 84 del 10 aprile 2002, né all'attività di misura, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, della medesima deliberazione.
- 2.3 Le premesse, gli allegati e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 3

Corrispettivo per l'affidamento del servizio

- 3.1 Il corrispettivo per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica, è complessivamente fissato in.....euro, ed è versato dal gestore al titolare in ... rate annue.
- 3.2 Il mancato pagamento di ... rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

Articolo 4

Principi generali e obblighi di servizio pubblico

- 4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.
- 4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 5

Obiettivi generali del servizio

- 5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

³ Nel caso in cui il servizio sia affidato, disgiuntamente, ad una pluralità di gestori, il comma deve essere sostituito con il seguente:

- 2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nella porzione del territorio del Comune di XYZ delimitata dalla planimetria allegata (Allegato 1);

5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

Articolo 6

Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto

- 6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione.
- 6.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna.
- 6.3 La durata del contratto è fissata in anni ..., decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle reti e gli impianti a norma del comma 6.2.
- 6.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.

PARTE II

RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

Articolo 7

Aggiornamento dello stato di consistenza

- 7.1 Con cadenza annuale dalla data di cui al comma 6.3, il gestore trasmette al titolare lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo.
- 7.2 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi del comma 31.1.

Articolo 8

Interventi di sviluppo previsti nel piano industriale

- 8.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel piano

industriale. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall'offerta.

- 8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.
- 8.3 Entro tre mesi dalla data di cui al comma 6.3, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare il piano degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, con l'indicazione dei previsti tempi di esecuzione, nonché dell'impegno di spesa preventivato.
- 8.4 Con la medesima cadenza, il gestore comunica al titolare gli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 9

Realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo

- 9.1 Il gestore può proporre al titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche.
- 9.2 Qualora il titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, invita il gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.
- 9.3 Il titolare valuta l'adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal gestore ogni elemento utile alla valutazione.
- 9.4 Il titolare può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
- 9.5 Se il gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il titolare può procedere ai sensi del comma 31.1.
- 9.6 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall'offerta.
- 9.7 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 8.2 e 8.4.

Articolo 10

Interventi di manutenzione

- 10.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.
- 10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
- 10.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.
- 10.4 Con la cadenza di cui al comma 10.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
- 10.5 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica il comma 8.2.

Articolo 11

Avvalimento di terzi

- 11.1 Il gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture.
- 11.2 Il titolare può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 11.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.

Articolo 12

Obblighi di informazione e di collaborazione

- 12.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
- 12.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

- 12.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il titolare comunica al gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.
- 12.4 Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.
- 12.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché degli utenti del servizio.
- 12.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.
- 12.7 Il gestore è tenuto a stipulare accordi con i gestori ai quali sia stato affidato il servizio in altre porzioni del territorio del titolare. Tali accordi debbono almeno prevedere:
- a) obblighi di informazione reciproca, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di sviluppo e, in quanto necessario alla sicurezza delle reti e degli impianti, alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
 - b) obblighi di cooperazione reciproca, ai fini del raggiungimento degli stessi livelli qualitativi e di sicurezza nella gestione del servizio su tutto il territorio comunale.⁴

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 13

Disposizioni generali

- 13.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
- a) sicurezza e continuità del servizio;
 - b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 - c) tariffe per l'erogazione del servizio;
 - d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;

⁴ Comma da inserire nel caso in cui il servizio sia affidato, disgiuntamente, ad una pluralità di gestori.

e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

13.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 13.1, il gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.

13.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

Articolo 14

Codice di rete⁵

14.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente comma 6.2, il gestore presenta all'Autorità una proposta di codice di rete ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, eventualmente redatta sulla base, ove disponibili, di uno dei codici di rete tipo predisposti dalle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione del gas naturale ed approvati dall'Autorità. In quest'ultima ipotesi, il gestore ha facoltà di integrare il codice di rete tipo prescelto con le disposizioni che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.

14.2 Il gestore trasmette al titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, la proposta di codice di rete. E' data separata evidenza alle disposizioni introdotte in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.

14.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il titolare può presentare al gestore le proprie osservazioni, limitatamente alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 14.1.

14.4 Se il gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.

14.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

Articolo 14

Codice di rete⁶

14.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.2, il gestore trasmette all'Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.

⁵ Da inserire nel caso il gestore non svolga il servizio in altri territori comunali sulla base di un proprio codice di rete approvato dall'Autorità.

⁶ Da inserire nel caso in cui il gestore svolga il servizio in altri territori comunali sulla base di un proprio codice di rete, già approvato dall'Autorità.

- 14.2 Il gestore trasmette al titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.
- 14.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il titolare può presentare al gestore le proprie osservazioni.
- 14.4 Se il gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
- 14.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

Sezione II

Rapporti con i clienti finali

Articolo 15

Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

- 15.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.
- 15.2 Salvo quanto previsto all'articolo 23, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 15.1
- 15.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
- 15.4 Il gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.
- 15.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 16

Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità

- 16.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'articolo 15, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini del sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di XYZ.

- 16.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 16.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del titolare di procedere ai sensi del comma 31.1.

Sezione III

Rapporti con gli utenti

Articolo 17

Principi generali in materia di accesso al servizio

- 17.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
- 17.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
- 17.3 Salvo quanto previsto al comma 13.1, il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.
- 17.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 18

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

- 18.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.
- 18.2 È vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.
- 18.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 18.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 19

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

19.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

Articolo 20

Erogazione del servizio

20.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

20.2 Fino all'entrata in vigore del codice di rete di cui all'articolo 14, il gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio. Il gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

20.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

20.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

20.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

20.6 Ai fini di cui ai commi 20.4 e 20.5, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il gestore può anche:

- a) richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Articolo 21

Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 21.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.
- 21.2 L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.
- 21.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 21.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il titolare può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli. In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.
- 21.4 Il gestore comunica al titolare l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.
- 21.5 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
- 21.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente comma 13.1, lettera c), il gestore ne dà immediata comunicazione al titolare.
- 21.7 Nel caso previsto dal comma 21.6, il titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui al comma 29.1.

Sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 22

Livelli di sicurezza

- 22.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

Articolo 23

Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti

- 23.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.

23.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 23.1, il gestore comunica al titolare l'elenco degli accertamenti effettuati.

Articolo 24

Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

24.1 Qualora il titolare, anche a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal titolare.⁷

PARTE IV

CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 25

Controlli

25.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

25.2 In particolare, il titolare ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore.

Articolo 26

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

26.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a

⁷ Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, competente ad effettuare i controlli sia la Provincia il comma deve essere sostituito dal seguente:

24.1 Qualora l'ufficio provinciale competente, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede nei 20 (venti) giorni successivi alla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al titolare ed all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta.

supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

- 26.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.
- 26.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

Articolo 27

Conseguenze degli inadempimenti

- 27.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra fra ... euro e lo ...% del costo dell'intervento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
- 27.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 27.1 e dall'articolo 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a ... euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 28

Clausola risolutiva espressa

- 28.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:
- a) comma 3.2;
 - b) comma 18.2;
 - c) comma 20.2;
 - d) comma 21.2.
- 28.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:
- a) nel caso in cui il gestore non provveda, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, al pagamento ovvero all'offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, al gestore uscente;
 - b) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;
 - c) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, protratto per più di ... giorni;

d) in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 26.3.

28.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 26.1.

Articolo 29

Recesso per motivi di interesse pubblico

29.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione al gestore di una indennità pari a ... euro.

29.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 26.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Articolo 30

Responsabilità nei confronti dei terzi

30.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 31

Controversie di natura tecnica

31.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 32.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

31.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.

31.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

Articolo 32

Clausola compromissoria

32.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore, uno dal titolare e uno dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del titolare.

32.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Norme applicabili

33.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

Articolo 34

Spese contrattuali

34.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico delle parti in misura eguale.